

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CDN** **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Angelo Venturini, dall'Avv. Giuseppe Febbo, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 30 Novembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

### **(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DONATO ARCIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl. ▪ (nota N° 2781/261 pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 2 (due) in danno del Sig. Donato Arcieri e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Potenza Sport Club Srl, osserva quanto segue:

#### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Donato Arcieri, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VI, punto 2) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Le circostanze addebitate al Sig. Arcieri, Legale rappresentante della suddetta Società, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato documentato, nei termini normativamente fissati, il deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società Potenza Sport Club Srl.

In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

#### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Donato Arcieri e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Potenza Sport Club Srl.

**(165) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), MARCO PALMAS (Soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2774/263pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- dell'inibizione di mesi 3 (tre) in danno del Sig. Marrocu e di mesi 2 (due) in danno del Sig. Palmas;
  - ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in danno della Società Villacidrese Calcio Srl; rilevato che per i deferiti nessuno è comparso;
- osserva quanto segue.

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Siro Marrocu, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl, il Sig. Marco Palmas, soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio Sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl, e quest'ultima Società (di seguito detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Marrocu della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- i Signori Marrocu e Palmas della violazione prevista dall'art. 8, comma 1, del C.G.S. per la dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C. in data 30 aprile 2010, per la parte relativa al pagamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di dicembre 2009;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante ed al soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio Sindacale.

**I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte ai Signori Marrocu e Palmas risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al pagamento di quanto dovuto.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

**Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Marrocu Siro, l'inibizione di mesi 3 (tre);
- al Signor Palmas Marco, l'inibizione di mesi 2 (due);
- alla Società Villacidrese Calcio Srl, l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

**(163) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GRECO (Calciatore Tesserato all'epoca dei fatti per la Società Pisa Calcio Spa) - (nota N°. 2732/1166pf08-09/SP/AM/blp dell' 8.11.2010).**

Con provvedimento del giorno 8 marzo 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte, così come individuate in seno all'atto di deferimento, il calciatore professionista Sig. Giuseppe Greco. In particolare, il deferimento traeva origine dalla mancata spontanea esecuzione del lodo arbitrale (pronunciato in data 5 marzo 2009 e relativo al procedimento arbitrale contraddistinto dal N°. 8 - S.S. 2008/2009) nei termini regolamentari prescritti, in base al quale il Sig. Greco veniva condannato al pagamento dell'importo pari a € 25,595,03 in favore dell'Agente di Calciatori F.I.G.C. Avv. Massimiliano Ghignone, oltre IVA e interessi legali (dalla domanda di arbitrato sino all'effettivo soddisfo), nonché delle spese di arbitrato e delle competenze legali.

Nei termini assegnati, il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Greco, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Greco ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Giuseppe Greco, la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a € 4.450,00 (Euro quattromilaquattrocentocinquanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta/00) al Sig. Giuseppe Greco.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

**(143) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARAMAGNA (Agente di Calciatori), ALFREDO DI LULLO (Presidente della Società ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 2259/675pf09-10/SP/AM/Seg del 18.10.2010).**

A seguito della nota - esposto formulata, in data 16.11.2009, dall'Agente di Calciatori F.I.G.C., Sig. Giuseppe Caramagna, avente ad oggetto la denuncia di alcuni comportamenti (meglio descritti in atti) tenuti nei suoi riguardi, in maniera asseritamente scorretta, da parte della Società sportiva ACR Messina Srl, il Procuratore Federale e il Procuratore Vicario deferivano alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il Sig. Giuseppe Caramagna medesimo che il Sig. Alfredo Di Lullo, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'ACR Messina Srl, nonché quest'ultimo sodalizio sportivo, a titolo di responsabilità diretta, in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente.

In particolare, quanto al Sig. Caramagna, il deferimento traeva origine dall'assunzione di un incarico relativamente alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione tecnico-amministrativa commissionato, per così dire, dall'ACR Messina Srl, senza, però, che il predetto incarico fosse stato formalizzato per iscritto, in difformità, quindi, delle prescrizioni normativo-regolamentari di settore.

Quanto invece al Sig. Di Lullo, il procedimento disciplinare veniva attivato in relazione al comportamento da questi tenuto, nella sua qualità, in violazione dell'art. 100, NOIF.

Nei termini assegnati, soltanto il Sig. Caramagna ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Caramagna ha depositato personalmente istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Caramagna ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli art. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Giuseppe Caramagna, le sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) diminuite ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) e € 2.000,00 (Euro duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) e dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) nei confronti del Sig. Giuseppe Caramagna;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

Il Procedimento prosegue per gli altri deferiti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità ascritta ai soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Di Lullo;
- ammenda di importo pari a € 6.000,00 (Euro seimila/00) a carico dell'ACR Messina Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, verificati gli esiti dell'attività di indagine condotta dalla Procura Federale, ritiene che le violazioni individuate in capo agli altri due soggetti deferiti si rivelino incontestabili.

Invero, alla luce delle circostanze che hanno contraddistinto l'intera vicenda, sia la responsabilità disciplinare individuata nei riguardi del Sig. Di Lullo che, per esso, nei riguardi dell'AC Messina Srl, ex art. 4, comma 1, C.G.S., sono senz'altro riconducibili, come puntualmente individuato in seno all'atto di deferimento, nella violazione di cui all'art. 100, comma 3, NOIF, di talché ogni ulteriore considerazione al riguardo si rivela ultronea.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Alfredo Di Lullo;
- ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) a carico dell'ACR Messina Srl.

**(166) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VERO PAGANONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ US PROVERCELLI CALCIO Srl ▪ (nota N°. 2780/262pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Paganoni Vero e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per l'US Pro Vercelli Calcio Srl, osserva quanto segue.

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Paganoni Vero, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della US Pro Vercelli Calcio Srl (di seguito, anche detta la "Società") e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Paganoni, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VI) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C. il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federali in materia;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Paganoni risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito della suddetta documentazione.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Paganoni Vero e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla US Pro Vercelli Calcio Srl.

### **(168) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D'ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) - (nota N°. 2771/258pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal Sig. Iodice, ascoltato il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) in danno a ciascuno dei Sig.ri Daniele D'Odorico e Giuseppe Iodice, osserva quanto segue.

### **Il deferimento**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Daniele D'Odorico, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl, il Sig. Giuseppe Iodice, Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl per rispondere, entrambi delle violazioni previste e punite dall'art. 85, lett. B), paragrafo VIII) punto 1 delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C. il prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federali in materia;

### **I motivi della decisione**

Passando alla trattazione nel merito, il deferimento è parzialmente fondato e va, in conseguenza, parzialmente accolto.

Le circostanze addebitate risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente il mancato deposito al 31 marzo 2010 della suddetta documentazione.

Il Sig. Iodice si è costituito nel procedimento odierno rappresentando che con Comunicato Ufficiale N°. 3/CGF dell'anno sportivo in corso, risulta che la Corte di Giustizia Federale, in una analoga decisione, ha escluso la responsabilità del medesimo, in quanto allo stesso, secondo quanto dispone la Corte stessa "...erano affidati unicamente poteri di ordinaria amministrazione della Società, non estesi alle facoltà di disporre di strumenti economici per soddisfare adempimenti di natura amministrativa di competenza esclusiva dell'Amministratore Unico Sig. Daniele D'Odorico.". In tal senso va letta anche la decisione di questa Commissione dell'11.10.2010 (CU N°. 20, SS 2010/2011)

Detta condotta va pertanto ascritta al solo Sig. Daniele D'Odorico.

### **Il dispositivo**

La Commissione in parziale accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Daniele D'Odorico e per l'effetto commina allo stesso la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due).

Proscioglie il Sig. Giuseppe Iodice da ogni addebito.

### **(170) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETÀ AC MANTOVA Srl - (nota N°. 2778/257pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Fabrizio Lori e dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per l'AC Mantova Srl, osserva quanto segue.

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Fabrizio Lori, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della AC Mantova Srl (di seguito, anche detta la "Società") e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Lori, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VIII) punto 1 delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., il prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia;
- la Società, per ciascuno dei suddetti procedimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Lori risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito della suddetta documentazione.

In merito alla sanzione, la Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Fabrizio Lori e quella dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) alla Società AC Mantova Srl.

### **(158) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Sassari Torres 1903 Srl) E DELLA SOCIETÀ SASSARI TORRES 1903 Srl - (nota N°. 2477/1509pf07-08/SP/blp del 26.10.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Antonio Mascia e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Sassari Torres 1903 Srl, osserva quanto segue.

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Antonio Mascia, all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Sassari Torres 1903 Srl (di seguito, anche detta la "Società") e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Mascia Antonio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Sassari Torres Srl, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), par. IV, NOIF, per il mancato pagamento e, dunque, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, sanzionata ai sensi dell'art. 90, comma 2, NOIF;
- la Sassari Torres 1903 Srl, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Mascia risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito dei suddetti documenti.

In merito alla sanzione, la Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

### **Il dispositivo**



La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 mesi al Sig. Antonio Mascia e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Sassari Torres 1903 Srl.

**(171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PAOLO DI MARTINO (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) LUCA MASTROIANNI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETÀ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota N°. 2784/260pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 2 (due) in danno del Sig. Di Martino, di mesi 2 (due) in danno del Sig. Luca Mastroianni e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl, osserva quanto segue:

**Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- i Signori Di Martino e Mastroianni, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VI, punto 2) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Le circostanze addebitate ai Signori Di Martino e Mastroianni, entrambi Legali rappresentanti della suddetta Società, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato documentato, nei termini normativamente fissati, il deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società Pescina Valle del Giovenco Srl.

In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

**Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Francesco Paolo Di Martino, di mesi 2 (due) al Sig. Luca Mastroianni e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Pescina Valle del Giovenco Srl.

Il Presidente della CDN  
Avv. Salvatore Lo Giudice

**Pubblicato in Roma il giorno 30 Novembre 2010.**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete